



Città di Chioggia città d'arte

Settore Affari Generali e Istituzionali

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

Segretario Generale dott.ssa Michela Targa

michela.targa@chioggia.org - pec: chioggia@pec.chioggia.org

Tel. 0415534839

Prot. n.

Chioggia, 6 DIC. 2016

Oggetto: Circolare n. 1 in materia di trasparenza.

Ai Dirigenti Comunali

Alle P.O.:

- Davide Penzo
- Carlo Gianni
- Dario Roberto
- Walter Salvagno
- Aldo Longo
- Paolo Spagna
- Debora Perini
- Carmelo Papa
- Mauro Rosteghin
- Marialisa Freguggia
- Stefania Lanza
- Marco Marangon
- Massimo Grego
- Remis Canato
- Ennio Zambon
- Vanessa Penzo
- Francesca Telloli
- Ballarin Daniela
- Lucio Napetti
- Maria Grazia Boscolo Todaro

E, p.c.: Al Sig. Sindaco

S e d e

Il D.Lgs 97/2016 ad oggetto "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L: 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" comporta, tra gli altri obblighi, quello di adeguare la sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente".



A tal fine si allega alla presente il testo del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal citato decreto, per completare il percorso di adeguamento ai nuovi obblighi anche attraverso la pubblicazione dei dati di competenza di ciascuno.

Per fornire un primo quadro generale, di seguito vengono inseriti i riferimenti ai principali *adempimenti abrogati o soppressi*, ed inoltre a *quelli introdotti ex novo oppure modificati sostanzialmente nei contenuti*.

Si rinvia comunque ad una analisi della normativa da parte di ciascuno, con la precisazione che la struttura del link "*Amministrazione Trasparente*" è già stata aggiornata per tener conto dei più rilevanti cambiamenti, mentre i nuovi dati richiesti vanno ora inseriti / integrati a cura di ciascun ufficio responsabile per materia. Sono comunque possibili ulteriori interventi sul sito con la finalità di garantire la massima fruibilità dei dati.

1 Principali adempimenti soppressi o abrogati in materia di trasparenza:

- Art 10 comma 2: il Piano della Trasparenza ed Integrità diventa parte integrante del PTPC (piano di prevenzione della corruzione).
- art 15: disciplina ora solo i contenuti da pubblicare per consulenti e collaboratori, mentre per la dirigenza il rinvio è all'art. 14, articolo profondamente rivisto.
- Art. 20 comma 3: abrogata disposizione circa i dati relativi al benessere organizzativo.
- Art 24 comma 1: abrogato obbligo di pubblicazione dei "dati aggregati dell'attività amm.va".
- Art 24 comma 2: abrogato obbligo di pubblicazione del "monitoraggio dei tempi procedurali".
- Art 25: abrogato obbligo di pubblicazione della sezione "controlli sulle imprese"
- Art 32, comma 2 lettera b: "tempi medi di erogazione dei servizi"
- Art. 34: abrogata sezione "trasparenza degli oneri informativi"
- Art. 35 comma 3 lettere b e c: "convenzioni quadro per accesso ai dati e ulteriori modalità per acquisizione dati d'ufficio"
- Art. 42 comma 1 lettera d "forme di partecipazione per provvedimenti straordinari.

2 Principali adempimenti aggiunti o sostanzialmente modificati in materia di trasparenza (da cui discendono quindi nuovi obblighi di pubblicazione):

- art. 4 bis, comma 2: *Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.*



- Art 5 e 5 bis: viene disciplinata la nuova normativa in materia di ACCESSO CIVICO, che ora coinvolge più soggetti ed a fronte della quale è già stata predisposta la nuova modulistica nell'apposita sezione del sito. Tale modulistica viene inoltre *allegata* alla presente circolare.
- Art. 9 bis: circa la "pubblicazione delle banche dati", sono stati già inseriti i relativi collegamenti ipertestuali nella sezione Altri contenuti / banche dati
- art. 14: vengono ora normati all'interno di tale articolo gli obblighi di pubblicazione della dirigenza.
- Art 14, comma 1 quinquies *"Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.*
- art. 19 comma 1: *Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione ((nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte)).*
- Art 20 comma 2: *((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.))*
- art 22 comma 1 lettera d: aggiunge una sottosezione nella sezione dedicata alle società partecipate, di fatto già aggiunta dall'Ente in occasione del Piano di razionalizzazione.
- art 29 comma 1 bis aggiunge un nuovo documento: *Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.*
- Art 30 integra anche con gli immobili detenuti: *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti ((e di quelli detenuti)), nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.*
- Art 31 introduce nuovi documenti di controllo da pubblicare: *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivit  dell'amministrazione. ((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della*



Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))

- *art 37 è stato così riscritto: ((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.))*
- *art 38 rivisto comma 2: ((2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione)).*

Nel raccomandare la massima tempestività nell'implementazione dei nuovi adempimenti, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
dr.ssa Michela Targa

NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO

rif: artt. 5, 5 bis, D Lgs. 33/2013 come modificato e introdotto dal D.Lgs. 97/2016

Art. 5. Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. **L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:**

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante

e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

«Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO

Come previsto dall'art. 5 comma 3, lettere a), b), c) del. D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche, sono differenti i soggetti cui alternativamente può essere presentata istanza di accesso civico. Nello specifico:

- lettera a: direttamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- lettera b: all'ufficio relazioni con il pubblico (presso il Palazzo Municipale)
- lettera c: all'ufficio Segreteria Generale (presso il Palazzo Municipale)

Le modalità di trasmissione dell'istanza di accesso civico prevedono alternativamente:

- lettera su carta semplice da spedire all'ufficio individuato
- documento su carta semplice da presentare all'ufficio protocollo dell'ente
- pec dell'Ente (chioggia@pec.chioggia.org)

In tutti i casi va sempre specificato il soggetto destinatario dell'istanza e nell'oggetto va precisato che trattasi di istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013

Infine, nel caso di specie previsto dall'art. 5 comma 3, lettera d), del. D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche, il soggetto cui trasmettere la richiesta di Accesso Civico è il Responsabile Comunale della Trasparenza ed integrità.

Si ricorre al responsabile della Trasparenza:

- ove l'istanza abbia a oggetto *“dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto”*.
- *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* (come previsto dal comma 7. art. 5 D.Lgs. 33/2013 e smi)

Nominativo responsabile comunale della Trasparenza

dr.ssa Michela Targa, Segretario Generale del Comune di Chioggia.

Indirizzo: Corso del Popolo 1193 – 30015 Chioggia (Ve)

telefono: 0415534839

fax: 0415534906

mail: segreteria.generale@chioggia.org

MODULO FAC SIMILE DA UTILIZZARE PER ACCESSO CIVICO

**AI UFFICIO/SERVIZIO.....
indirizzo**

oppure

**AI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
presso Palazzo Municipale
Corso del Popolo 1193
30015Chioggia (ve)**

oppure

**AI UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
presso Palazzo Municipale
Corso del Popolo 1193
30015Chioggia (ve)**

Io sottoscritto/a.....

residente a..... in via.....

Indirizzo e-mail

Telefono

Chiedo

in conformità agli articoli 5, 5 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33,
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, l'accesso civico per i seguenti dati,
informazioni, documenti:

.....
.....
.....
.....
.....

Data _____

firma del richiedente _____

**MODULO FAC SIMILE DA UTILIZZARE PER ACCESSO CIVICO AL
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

**Al Responsabile della Trasparenza del Comune di Chioggia
Segretario Generale**

Corso del Popolo n. 1193
30015 Chioggia (Ve)

oppure

Posta elettronica certificata: chioggia@pec.chioggia.org
indirizzata al Responsabile della Trasparenza del Comune di Chioggia

Io sottoscritto/a.....

residente a..... in via.....

Indirizzo e-mail

Telefono

Chiedo

al Responsabile della Trasparenza (ai sensi dell'art. 5 comma 3 **lettera d)** in
conformità agli articoli 5, 5 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33,
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, l'accesso civico per i seguenti dati,
informazioni, documenti:

.....
.....
.....
.....
.....

Data _____

firma del richiedente_____